

A TUTTI I CLIENTI

Circ. n. 12/2021

Desio, li 23 marzo 2021

Oggetto: Nuovi crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – dicitura da riportare nelle fatture di acquisto

Egredi Signori,

i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta in oggetto sono tenuti a conservare, **pena la revoca del beneficio**, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, è richiesto che **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contengano l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative di cui all'art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.** **la fattura sprovvista** del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **non è considerata documentazione idonea e determina**, quindi, in sede di controllo, la **revoca della quota corrispondente di agevolazione.**

Il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, se non già indicato dal cedente, può essere riportato dall'impresa acquirente:
Per le fatture emesse in formato cartaceo: sull'originale del documento con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
per le fatture elettroniche: stampando il documento di spesa e apponendo la predetta scritta indelebile sullo stesso.

Considerata la rilevanza di tale aspetto formale ai fini dell'agevolazione in commento, Vi invitiamo:

- a voler verificare la presenza di tale dicitura sulle fatture di acquisto relative agli investimenti sino ad ora effettuati (e regolarizzare i documenti, ove carenti);
- per tutti i prossimi investimenti, a richiedere al cedente di voler esporre la dicitura di cui sopra sulle fatture di vendita.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Viganò Brambilla & Associati
